



## Agenzia delle Entrate

SETTORE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Comunicato Stampa del 12/06/2007

### Oggetto:

Studi settore: un software aiuterà uffici per individuare attività marginali

### Testo:

Sarà un software ad aiutare gli uffici nell'individuazione delle attività marginali alle quali non si applicano i nuovi studi di settore, mentre gli accertatori dovranno valutare con "attenzione" e "ragionevolezza" nel contraddittorio la posizione del contribuente. L'Agenzia delle Entrate con una nuova circolare, che attua le indicazioni del comunicato di venerdì scorso del ministero dell'Economia e delle Finanze, detta le istruzioni agli uffici per la corretta applicazione dei 56 studi di settore approvati il 20 marzo scorso e fornisce ulteriori chiarimenti in ordine ad alcune novità relative agli studi medesimi.

La circolare, che integra e completa quelle emanate in precedenza in materia di studi, e in particolare quella del 22 maggio scorso, indica in un apposito allegato le principali cause che possono giustificare eventuali situazioni di "non congruità". L'Ufficio, in tali casi, ai fini della corretta applicazione dello studio di settore, "dovrà" valutare con attenzione la posizione del contribuente e tenere conto delle circostanze segnalate dalla circolare".

Criteri applicazione studi:

La circolare ribadisce che in sede di accertamento l'applicazione degli studi di settore deve ispirarsi a criteri di "ragionevolezza" tali da evitare la penalizzazione di contribuenti per i quali il meccanismo presuntivo potrebbe risultare non idoneo a cogliere le effettive condizioni di esercizio dell'attività. Il contribuente può rappresentare nel campo "annotazioni" dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi tutti gli elementi idonei a giustificare il mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi.

La "non congruità", come la incoerenza rispetto agli indici di normalità può essere attestata dai soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell'assistenza fiscale e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza.

Attività marginali:

L'Agenzia delle Entrate, integrando e ribadendo quanto già specificato nella circolare del 22 maggio, precisa che la condizione di marginalità economica può essere riferita a tutti gli operatori i quali non gestiscono l'attività imprenditoriale secondo logiche di mercato ponendosi conseguentemente al di fuori del principio di normalità che sottende l'intero impianto metodologico degli studi di settore. Nel dettaglio, precisa la circolare, la marginalità economica può essere caratterizzata da una serie di fattori quali limiti dimensionali e organizzativi, arretratezza delle infrastrutture strumentali e assenza di investimenti, assenza di spese per servizi esterni, modalità organizzative di vendita tradizionali e assolutamente estranee a sistemi di rete. E inoltre ridotta articolazione del processo produttivo e bassa capacità di penetrazione sul mercato, limiti del mercato di riferimento, scarsa competitività dei prodotti, debolezza rispetto ai canali di approvvigionamento, età avanzata del titolare e localizzazione territoriale. Tutti questi fattori potranno consentire di individuare una gamma di soggetti i cui ricavi o compensi non sono, in linea di massima, stimabili con l'applicazione degli studi. E proprio per aiutare gli uffici ad individuare le condizioni di marginalità economica la circolare annuncia la predisposizione di uno specifico software, che partendo dagli elementi indicati nel modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi fornirà un'analisi di massima circa la ricorrenza delle condizioni di marginalità.

Studi definitivi in precedenza sperimentali o monitorati:

Relativamente agli studi approvati in via definitiva il 20 marzo scorso e che precedentemente erano applicati in regime monitorato o sperimentale, la circolare specifica, con particolare riguardo agli studi relativi alle attività professionali, che le attività di controllo per i periodi di imposta 2004 e precedenti dovranno tener conto delle specifiche disposizioni normative vigenti per tali annualità. In particolare, viene precisato che l'attività di accertamento potrà essere esperita solo previa verifica della "non congruità", rispetto alle risultanze degli studi "sperimentali" o "monitorati", per almeno due periodi di imposta su tre consecutivi considerati.

Tale requisito di "non congruità" dovrà essere successivamente confermato, in relazione allo stesso triennio, anche a seguito dell'applicazione di Ge.Ri.Co. 2007, sulla base dei dati e delle informazioni riferibili ai periodi d'imposta oggetto di controllo. Con riferimento alle annualità per le quali lo studio è stato approvato in via sperimentale o monitorata, la Circolare chiarisce altresì che non andranno tenuti in considerazione, ai fini degli eventuali maggiori importi da accertare sulla base degli studi definitivi, i maggiori componenti positivi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica previsti al comma 14 della legge finanziaria per il 2007.

Indicatori di normalità economica:

Vengono fornite istruzioni agli uffici in merito alla corretta applicazione degli indicatori di normalità in sede di accertamento. La circolare precisa che gli uffici, in sede di controllo dell'annualità 2006, dovranno utilizzare i risultati più favorevoli al contribuente derivanti dall'applicazione degli studi revisionati (che tengono conto dei nuovi indicatori previsti dalla legge 146 del 1998) rispetto a quelli ottenibili con l'applicazione degli studi che tengono invece conto degli indicatori introdotti con l'ultima finanziaria. Tale orientamento trova peraltro specifica motivazione nella esigenza di assicurare il più corretto ed efficace utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento, dato che le revisioni rappresentano un aggiornamento ed un affinamento degli studi approvati per il 2006, anche con riguardo agli indicatori di normalità economica.

Correttivi:

Viene confermato anche per il periodo d'imposta 2006 il cosiddetto "correttivo congiunturale" per i settori del tessile, abbigliamento e calzaturiero, per i comparti del mobile, dell'occhialeria, dell'oreficeria e gioielleria. E ciò, spiega la circolare, in considerazione del perdurare dello stato di difficoltà in cui versa il sistema delle Pmi di alcuni settori del comparto manifatturiero. Inoltre, sempre per il periodo d'imposta 2006 viene confermata l'applicazione dei cosiddetti correttivi "non automatici" per gli studi relativi a lavorazione della ceramica, meccanica leggera e pesante, editoria e stampa e farmacie.

Sull'edizione odierna del quotidiano Internet dell'Agenzia delle Entrate - [www.fiscooggi.it](http://www.fiscooggi.it) - sarà pubblicato un articolo illustrativo della circolare.